



**ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE CONTESTUALE
AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.**

L'art. 2492 del codice civile stabilisce che <<il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori, ..., è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese>> e che <<nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori>>.

L'art. 2495 c.c. prevede che i liquidatori possono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e, dunque, decorso il termine di novanta giorni dall'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione senza che siano stati proposti reclami ovvero indipendentemente dal decorso del termine nel caso in cui i soci abbiano rilasciato quietanza liberatoria senza riserve (art. 2493 c.c.).

Seppure il deposito del bilancio finale di liquidazione e l'istanza di cancellazione sono due adempimenti tenuti distinti dalle norme civilistiche e regolamentari inerenti la disciplina del registro delle imprese, è stato rilevato che diverse Camere di commercio risultano accettare l'espletamento dei predetti adempimenti mediante la presentazione di un'unica pratica.

Visti i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.102600 del 02.05.2012 e prot. n.3289 del 10.01.2013, nell'ottica di uniformare le procedure e promuovere un'attività di semplificazione amministrativa finalizzata a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi amministrativi gravanti sulle imprese

si dispone che,

nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione sia stato approvato espressamente da tutti i soci (decisione unanime e quietanza liberatoria senza riserve), le società di capitali e le cooperative possano presentare contestualmente alla domanda di deposito del bilancio finale anche l'istanza di cancellazione dal registro delle imprese, utilizzando un unico modello (Modulo S3) ed assolvendo al pagamento del diritto di segreteria di importo più elevato.

Taranto, 11.01.2013

Il Conservatore
(dr.ssa Claudia Sanesi)